

**Orientamenti in merito alla possibilità di riscattare parzialmente la posizione individuale ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.<sup>1</sup>**

Alcuni operatori hanno rappresentato l'esigenza di verificare se sia possibile consentire agli iscritti, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, il riscatto parziale della posizione individuale anche laddove non ricorra la fattispecie di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Al riguardo, si ha presente che i commi 2, 3 e 5 dell'art. 14 del citato decreto prevedono varie ipotesi di riscatto della posizione individuale. Differentemente dalle previsioni dell'art. 14, comma 2, che distingue le facoltà di riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale, e totale, nessun riferimento all'ammontare liquidabile è contenuto nel comma 5 del medesimo articolo. Il comma 5 infatti si riferisce genericamente alle *“somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3”*, prevedendone il relativo trattamento fiscale senza ulteriori specificazioni.

In relazione alla generica formulazione normativa, si ritiene che possa prevedersi, con riferimento all'ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione da parte dell'iscritto, anche l'opzione del riscatto parziale della posizione individuale.

I fondi pensione che intendano concedere riscatti parziali ai sensi del citato art. 14, comma 5, sono tenuti a esplicitarlo nelle disposizioni statutarie o regolamentari. In tal caso, l'opzione per il riscatto parziale della posizione potrà essere esercitata dall'iscritto finché perdura la condizione legittimante, vale a dire la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione.

La modifica a tal fine necessaria dovrà in particolare riguardare le disposizioni corrispondenti agli artt. 12, comma 2, lett. d) dello Schema di Statuto dei fondi pensione negoziali e 13, comma 2, lett. d) dello Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, prevedendo la facoltà di *“riscattare fino all'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto”*.

In alternativa potranno essere individuate una o più percentuali, da contenere in un numero limitato di opzioni, volte a determinare la quota di posizione individuale riscattabile parzialmente. In tal caso, le disposizioni sopra indicate dovranno essere integrate con la previsione della facoltà di *“riscattare la posizione individuale nella misura del ..., ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto”*.

Si invitano, comunque, i fondi a limitare la possibilità di reiterare la richiesta di riscatto parziale in relazione a uno stesso rapporto di lavoro, fermo restando che, finché permane la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione, dovrà essere comunque

---

<sup>1</sup> Documento approvato dalla Commissione il 29 marzo 2012

riconosciuta l'opzione per il riscatto totale. Negli articoli dello Statuto e Regolamento oggetto di modifica dovrà essere, quindi, inserita anche la seguente previsione: *“Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta/per non più di ... volte in relazione a uno stesso rapporto di lavoro”*.

Per i fondi pensione negoziali e preesistenti, le modifiche di cui sopra dovranno formare oggetto di approvazione da parte dell'assemblea straordinaria. Le modifiche statutarie e regolamentari eventualmente approvate formeranno oggetto di comunicazione alla COVIP, a norma degli articoli 8, 17 e 28 del Regolamento 15 luglio 2010.